



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori FERRANTE, DELLA SETA, Vincenzo DE LUCA,
DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI e MOLINARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 2012

Incentivi per l'acquisto di prodotti realizzati con materia derivata
dalle raccolte differenziate post-consumo

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge ha lo scopo di introdurre nella nostra legislazione un insieme di principi e di incentivi ai consumatori, alle aziende e agli enti locali per sostenere l'acquisto di prodotti realizzati con materia derivata dalle raccolte differenziate post-consumo, in modo da promuovere il recupero, il riciclo e il riutilizzo invece che lo smaltimento in discarica dei rifiuti.

Tra i vantaggi che ne conseguono, vi è non solo quello di prevenire lo spreco di materiali ma anche quello di ridurre il consumo di materie prime con la conseguenza immediata di un minore utilizzo di energia e quella, ulteriore, della progressiva diminuzione di emissioni di gas serra.

Fino ad oggi le norme premiano solo il recupero energetico della parte biodegradabile dei rifiuti, ma non ha senso non incentivare anche il recupero di materia, che nella gerarchia europea viene prima di quello energetico.

L'incentivazione dell'acquisto di prodotti realizzati con materia derivata dalle raccolte differenziate post-consumo apre un nuovo mercato, nel quale le piccole e medie im-

prese possono recuperare i materiali riciclabili per rivenderli come materia prima o semilavorati alle imprese produttrici di beni: un mercato che si può tradurre pertanto anche in nuova occupazione.

Per questo è importante incentivare la ricerca e lo sviluppo di nuovi sistemi sempre più efficaci per la gestione dei rifiuti, basati sulla riduzione degli stessi a monte e sul loro riuso (tecnicamente definito reimpiego), per effetto del quale, una volta terminato l'utilizzo di un oggetto, esso non va ad aumentare la mole dei rifiuti, ma dopo un semplice processo viene riutilizzato nuovamente.

Uno dei Paesi che applicano significativamente le tecniche della riduzione e del riuso è la Danimarca, dove, grazie ad una legislazione favorevole, ad esempio, ben il 98 per cento delle bottiglie in commercio è riutilizzabile, ed il 98 per cento di queste torna indietro ai consumatori senza essere riciclato. La Germania invece raggiunge un tasso di riciclo di oltre il 50 per cento.

In ultimo, e solo come esempio esplicativo, si ricorda che un flacone di detersivo può diventare un isolante per edilizia o una bottiglia di PET può trasformarsi in un *pile*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge stabilisce i criteri di sostenibilità ambientale rivolti ad orientare, sperimentare, promuovere, attuare e incentivare le procedure di acquisto di prodotti derivanti da materiali post-consumo recuperati attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, al fine di migliorare le prestazioni ambientali dei beni e dei servizi disponibili sul mercato e di diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti del risparmio, del riciclo e del riutilizzo di materia.

2. I criteri e gli strumenti di cui alla presente legge sono definiti nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

b) risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2011 su «una politica industriale per l'era della globalizzazione»;

c) comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM(2003)302, del 18 giugno 2003, relativa a una «Politica integrata dei prodotti – Sviluppare il concetto di "ciclo di vita ambientale"»;

d) documento relativo ad una «Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia», approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con deliberazione n. 57/2002 del 2 agosto 2002;

e) risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 su «una strategia efficace per le materie prime in Europa».

3. Gli incentivi di cui alla presente legge sono erogati fino al raggiungimento della convenienza economica all'acquisto e alla produzione di prodotti derivanti da materiali post-consumo recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani rispetto ai prodotti derivanti dagli analoghi materiali vergini, sulla base dell'evoluzione dei costi tecnologici.

Art. 2.

(Accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post-consumo recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani)

1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materia attraverso il sostegno all'acquisto di prodotti derivati da materiali riciclati post-consumo, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può stipulare appositi accordi e contratti di programma:

a) con le imprese che commercializzano prodotti derivanti da materiali post-consumo recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani:

- b) con enti pubblici;
- c) con soggetti pubblici o privati;
- d) con le associazioni di categoria.

2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, hanno ad oggetto:

a) erogazione di incentivi alle attività imprenditoriali di commercializzazione di prodotti da materiali post-consumo, recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, derivati da carta riciclata, plastiche miste riciclate-automotive, oggettistica per la

casa, pannelli fonoassorbenti, arredamenti per esterni, profilati particolari per prefabbricati, vetro «fine» non avviabile alle vetrerie e compost di qualità;

b) erogazione di incentivi per i soggetti economici e i soggetti pubblici che acquistano prodotti da materiali post-consumo, recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, derivati da carta riciclata, plastiche miste riciclate-automotive, oggettistica per la casa, pannelli fonoassorbenti, arredamenti per esterni, profilati particolari per prefabbricati, vetro «fine» non avviabile alle vetrerie e compost di qualità.

3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono derogare alla vigente normativa nazionale ed europea.

Art. 3.

(Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post-consumo recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano plastiche miste da riciclo post-consumo)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche a prescindere dalla stipula degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 2, sono definiti il livello dell'incentivo applicabile per ciascun materiale nonché le percentuali minime di materiale post-consumo nei manufatti incentivabili, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riutilizzando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti.

2. Per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in plastica mista riciclata, l'incentivo è stabilito in base alla cate-

goria di prodotto, secondo i criteri e le percentuali indicati nell'allegato 1.

3. Gli incentivi alla vendita di cui al comma 2 si applicano ai soli manufatti che impiegano plastiche miste da riciclo post-consumo in misura almeno pari alle percentuali indicate nell'allegato 1. Il contenuto di plastica mista da riciclo nei manufatti di cui al presente comma dovrà essere garantito da idonea certificazione, sulla base della normativa vigente.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

Art. 4.

(Incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post-consumo recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani diversi dalla plastica)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente del territorio e del mare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e i livelli dell'incentivo per l'acquisto di manufatti che impiegano carta riciclata, vetro «fine» non avviabile alle vetrerie, compost di qualità, e comunque ogni altra tipologia di materiali post-consumo recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani diversi dalla plastica.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di entrate e di copertura finanziaria)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 3 e 4, l'Autorità per l'energia elettrica e il

gas adotta i provvedimenti per il reperimento delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a valere sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica e del gas, sulla base delle disposizioni di cui ai medesimi decreti.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 1
(articolo 3, comma 2)

Categorie di prodotti che sono oggetto di incentivi economici all'acquisto e alla commercializzazione:

Categoria di prodotto	% minima in peso di plastica riciclata sul peso complessivo del componente sostituito	Incentivo in % sul prezzo di vendita al consumatore del prodotto
Cicli e veicoli a motore	>10%	10%
Elettrodomestici	>20%	10%
Contenitori per uso di igiene ambientale	>50%	5%
Arredo per interni	>50%	5%
Arredo urbano	>70%	15%
Computer	>10%	10%
Prodotti per la casa e per l'ufficio	>10%	10%
Pannelli fonoassorbenti, barriere e segnaletica stradale	>30%	10%